

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2019

In questo numero:

- la fusione diretta e inversa (aspetti contabili e fiscali);
- l'obbligo dell'autorità di dimostrare l'esistenza di una pratica abusiva;
- la rimessione in termini nel processo tributario (nella specie, per decadenza "incolpevole" per malessere improvviso del difensore);
- la costituzione in giudizio del ricorrente con la presentazione di documenti non allegati all'istanza di reclamo;
- il termine di decadenza per il recupero fiscale da disconoscimento di quota residua di ammortamento;
- i termini di decadenza per il recupero di detrazioni ripartite su più anni;
- la fusione inversa preceduta dalla rivalutazione delle quote dei soci uscenti;
- l'applicazione del nuovo principio IFRS 16 Leasing;
- il recupero diretto come sconto in fattura dei bonus per la riduzione del rischio sismico e per la riqualificazione energetica degli edifici;
- la compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Escluso ogni automatismo tra

accertamento e il voto conseguito dai contribuenti con le pagelle fiscali Isa. Ribadita l'importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

L'attribuzione di un determinato punteggio "non comporta, di per sé", l'attivazione di attività di controllo. Tuttavia, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive. In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite "note aggiuntive" presenti nel software di compilazione. Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l'Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, solo sulle "posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli" tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi. E' in definitiva la sintesi della risposta (di seguito riportata) che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato ad un question time (n. 5-02753) in Commissione VI Finanze della Camera.

Aggiornato il software CIM17 per la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES)

La nuova versione software (2.0.0) consente la compilazione dei seguenti crediti d'imposta:

credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);

credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017)

credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

E' inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che dal 25 settembre 2019, deve essere utilizzata la versione aggiornata del modello di comunicazione (provvedimento del 9 agosto 2019 prot. n. 670294).

Sciopero dei Commercialisti, le comunicazioni per aderire alla protesta di ottobre indetta dalle associazioni sindacali dei professionisti

Con un informativa, la n. 81/2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha trasmesso agli Ordini territoriali le comunicazioni e i modelli di lettera delle organizzazioni sindacali della categoria per aderire allo sciopero di ottobre.

L'astensione riguarderà:

l'attività d'invio dei modelli F24 degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019

conclusione alle ore 24:00 del giorno 01/10/2019

l'attività di presenza in udienza presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali da parte degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019

conclusione alle ore 24:00 del giorno 07/10/2019

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. È attivo il canale telematico per il primo invio

Vendita di beni a distanza

È attivo il canale telematico per il primo invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali. I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati entro il 31 ottobre 2019

Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro RW e sull'applicazione dell'IVAFE

L'Agenzia delle entrate nel rispondere ad un quesito, in tema di monitoraggio fiscale in un caso di acquisizione di una "participation interest" (quota di partecipazione) all'interno di un "credit agreement" (accordo di finanziamento), fa il punto sugli obblighi di compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione "REDDITI" Persone Fisiche 2019 e

sull'applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). Di seguito, le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 386 del 19 settembre 2019.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2019

In questo numero:

- il c.d. principio di trasparenza nell'attribuzione ai soci del reddito prodotto dalle società di persone;
 - l'applicazione degli ISA per l'anno d'imposta 2018;
 - l'accertamento "unitario" dei redditi prodotti dalle società di persone;
 - la formazione professionale continua per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
 - il rifiuto o la ritardata restituzione di atti (libri contabili) al cliente;
 - la comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati.
-

Il punto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla

compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione di una rapporto di lavoro subordinato

Con messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, l'Inps illustra l'orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione, tra la società e la persona fisica che l'amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.

“Redditi” Pf, Sp, Sc ed Enc: aggiornati i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2019 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali.

I software consentono di predisporre i file e verificare la presenza di possibili errori nei dati inseriti. I nuovi pacchetti di software seguono il rilascio del software il tuo

ISA 2019 versione 1.0.7 del 30/08/2019 per il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Rimessione in termini nel processo tributario. “Decadenza incolpevole” in caso di malessere improvviso occorso al difensore

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. In applicazione del sopra riportato principio, ritenuta fondata l'istanza di rimessione in termini per il deposito della copia della domanda di definizione delle liti pendenti e del relativo versamento presso il quale la causa è pendente, giustificata da un malessere improvviso e da un totale impedimento, benché temporaneo, a svolgere l'attività professionale da parte del difensore.

Validità DSU. Le precisazioni INPS sull'ISEE

L'Inps ricorda che le DSU finalizzate alla determinazione dell'ISEE presentate nel 2019 successivamente al 1° settembre, avranno validità dalla data di presentazione fino al 31 dicembre 2019. Per la loro elaborazione, saranno presi a riferimento i redditi percepiti nel 2017 e i patrimoni posseduti al 31 dicembre 2018.

Questo per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 101 del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (D.L. 30/4/2019, convertito dalla L. 58 del 28/6/2019), che a sua volta aveva modificato la disciplina del D.Lgs. 147 del 15/09/2017.

Dal prossimo anno, le DSU avranno validità a partire dalla data di presentazione fino al 31 dicembre, mentre i redditi percepiti e i patrimoni posseduti presi a riferimento saranno quelli di 2 anni prima. Per il 2020, quindi, i redditi e i patrimoni di riferimento saranno quelli del 2018.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2019

In questo numero:

l'applicazione degli ISA per l'anno 2018;

l'applicazione dei principi di collaborazione e buona fede da parte del Fisco;

l'ammissibilità in sede contenziosa della rettifica di errori in danno del contribuente;

le rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da

dichiarazione

le modifiche alla disciplina del Patent Box;

l'assoggettamento ad IVA dell'attività di scuola guida.

Applicazione degli ISA. Diffusa la raccolta sistematica delle risposte ai quesiti

Con circolare n. 20 del 9 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in materia di ISA. Queste le tematiche affrontate:

utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione;

cause di esclusione: tale area tematica include i quesiti relativi alle diverse fattispecie cui sono correlate ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018;

segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software: i quesiti riguardano aspetti correlati ai risultati derivanti dall'elaborazione del software Il tuo ISA ed agli indicatori;

coefficiente individuale: sono illustrate le dinamiche di funzionamento di tali coefficienti;

compilazione dei modelli: nella presente area tematica sono inclusi quesiti relativi alla corretta compilazione dei modelli ISA 2019;

dati delle precompilate: sono riportati i quesiti afferenti ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate necessari per

l'applicazione degli ISA;

regime premiale: in questa sezione sono riportati i quesiti riguardanti i benefici premiali previsti dalla normativa ISA;

proroga dei versamenti: sono riportati i quesiti riguardanti la proroga dei versamenti al 30 settembre disposta dall'articolo 12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

ulteriori componenti positivi: la sezione riguarda i quesiti relativi agli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.

Agevolazione “prima casa”. La cessione infraquinquennale a un terzo in esecuzione di accordi di separazione non è causa di decadenza del beneficio

La cessione a terzi, anteriormente al decorso del quinquennio, di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa”, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio. Questo l'importante principio espresso nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80 del 9 settembre 2019. Ne consegue, che devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E (par. 2.2) nella parte in cui si esaminano le conseguenze fiscali, in materia

di decadenza dell'agevolazione "prima casa", nell'ipotesi di cessione dell'immobile a terzi.

Isa 2019. Rilasciata la procedura di controllo

Procedura di controllo degli Indici Sintetici di Affidabilità allegati ai modelli Redditi 2019.

La pubblicazione (versione software: 1.0.0 del 05/09/2019) consente l'invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019.

Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

L'insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime

agevolativo di esenzione IVA previsto dall'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva Iva 2006/112 (così, Corte di giustizia Eu, sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17). In forza del suddetto principio e in considerazione della valenza interpretativa delle sentenze della Corte di giustizia Eu, da cui peraltro discende l'efficacia ex tunc, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi soggetta ad IVA. Questa la sintesi del contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

“Il tuo ISA 2019”. Settimo aggiornamento del software dell'Agenzia delle Entrate

Rilasciata la versione 1.0.7 del 30/08/2019 del software consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

L'aggiornamento prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

Per tutti gli ISA Imprese rimossa un'anomalia nella descrizione di un controllo del quadro F (l'intervento non ha effetti sul calcolo)

Per AG91U rimossa un'anomalia in un controllo del quadro C (l'intervento non ha effetti sul calcolo)

Per AM19U e AG90U rimossa rispettivamente un'anomalia nel calcolo degli indicatori “Tipologia di vendita: Vendita al dettaglio con apposita licenza > 50% dei ricavi” / “Tipologia di vendita: Provvigioni per intermediazioni di vendita in

conto terzi e/o conto deposito > 50% dei ricavi” e “Incidenza degli ammortamenti” / “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria”.

ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2019, il D.M. 9 agosto 2019 del Mef con le modifiche alle modalità di elaborazione dei dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli ISA 2019, relativamente al periodo d'imposta 2018. In particolare, il decreto sostituisce integralmente l'allegato 10 al decreto 27 febbraio 2019, contenente le variabili precalcolate che l'Agenzia delle entrate deve rendere note al contribuente e al suo intermediario per consentire l'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Pertanto, il provvedimento, pur non contenendo modifiche all'impianto normativo primario, consente al Fisco l'eventuale modifica dei valori precedentemente comunicati. Ciò rende necessaria una nuova verifica dei contenuti dei modelli per tutti coloro che hanno anticipato l'elaborazione degli ISA.

Rilasciata una nuova versione

del software “Il tuo Isa 2019”

Rilasciata la versione 1.0.6 del 23/08/2019 del software consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Si evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nella stessa pagina dove è stato inserito il link per prelevare il nuovo software, precisa “che le precedenti versioni del software di compilazione tenevano già conto delle modifiche contenute nel D.M. 9 agosto 2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2019.

Si ricorda che il citato decreto, ha sostituito l'allegato n. 10 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, contenente l'elenco delle variabili che devono essere rese disponibili dall'Agenzia delle entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).

Formazione professionale continua per i Commercialisti. Pubblicato il nuovo regolamento

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 Agosto 2019, (link sito: www.bv.ipzs.it) pubblicato il «Regolamento per la formazione professionale continua degli

iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili» (Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nella seduta del 12 giugno 2019)

Cause di esclusione dagli ISA. Le operazioni societarie straordinarie equiparate ad ipotesi di inizio o cessazione attività

Le operazioni straordinarie di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione, come le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, sono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività. Ne dà conferma l'Agenzia delle entrate con circolare n. 17/E del 2 agosto 2019. Pertanto, in questi casi si applica il comma 6 dell'articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 che prevede una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. Naturalmente, in relazione a tali fattispecie, non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Isa, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l'Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate. È uno dei chiarimenti contenuti dalla circolare n. 17/E di oggi, che commenta l'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 sull'istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche applicative. Il documento di prassi fa, inoltre, il punto sulle cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all'esonero dall'apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili.

Rottamazione-ter. Ancora cinque giorni per pagare

Ancora cinque giorni a disposizione dei contribuenti che entro il 31 luglio 2019 dovevano pagare la prima rata della cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle. C'è tempo fino a lunedì 5 agosto, infatti, per coloro che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata e devono procedere con il primo pagamento previsto dal piano di rateizzazione scelto in fase di adesione. È quanto prevede la Legge n. 136/2018 che ha introdotto la possibilità di pagare con un lieve ritardo e senza oneri aggiuntivi.

Per il versamento si deve utilizzare il bollettino Rav con scadenza 31 luglio inviato nelle scorse settimane da Agenzia

delle entrate-Riscossione insieme al piano complessivo dei pagamenti (si può richiedere la copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l'inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l'agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga Isa dei versamenti delle dichiarazioni

Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione n. 71/E di oggi si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga.

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Pubblicato il [provvedimento](#) che individua le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati commerciali dei fornitori.

Eco e sisma bonus. Approvato il provvedimento con le modalità per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono optare per un contributo di pari ammontare, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena

d'inefficacia, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo *ad hoc*. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in un [provvedimento](#) pubblicato oggi, che dà attuazione alle novità contenute nel Decreto crescita ([D.L n. 34/2019](#)) in materia di eco e sisma *bonus*.

Ammontare dello sconto

Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Recupero dello sconto da parte del fornitore

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma

non può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019)*

**Informiamo i nostri lettori
che i servizi di assistenza
alla ricerca documentale e di
consulenza nei giorni dal
1.08.2019 al 2.09.2019**

saranno sospesi

INFORMIAMO I NOSTRI LETTORI

CHE I **SERVIZI**
DI **ASSISTENZA ALLA RICERCA DOCUMENTALE**
E DI **CONSULENZA**
NEI GIORNI DAL **1.08.2019** AL **2.09.2019**



SARANNO **SOSPESI**



“Il tuo ISA 2019”. Nuovo aggiornamento del software di compilazione Indici Sintetici di Affidabilità (versione 1.0.5)

Rilasciata la versione 1.0.5 del 31/07/2019 del software che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2019

In questo numero:

- l'iper ammortamento e il super ammortamento 2019;
- il processo tributario telematico obbligatorio;
- la ripartizione della detrazione per figli a carico tra i genitori in presenza di redditi prodotti in regime forfetario;
- l'applicazione delle diverse aliquote IVA negli interventi di manutenzione di edifici;
- la regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni;
- gli immobili nel reddito di lavoro autonomo;
- l'individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità negli statuti degli enti del Terzo settore;
- l'amministrazione delle società di persone.

Patent box. Le regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile

Pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, il provvedimento prot. 658445/2019 del 30 luglio 2019 con le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling).